

**N. 00559/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00288/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 288 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano De Perna e Michele Dionigi,
con domicilio eletto presso l'avv. Michele Di Carlo in Roma, via R.
Caverni, 6,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI FOGGIA, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma,
via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

dell' ordinanza cautelare nr. 649 del 6 novembre 2015 del T.A.R. della Puglia, Sezione Terza di Bari, con cui è stata respinta l'istanza cautelare nel ricorso nr. 1264/2015 proposto per l'annullamento del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta con decreto nr. 0161804-2015/28456/DS14, nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e/o connesso, ivi compresi tutti gli atti non conosciuti, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno ingiusto conseguente all'annullamento dell'atto impugnato, nonché al rimborso della metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo decurtati dal momento dell'esecuzione del provvedimento impugnato, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e di Direzione Casa Circondariale di Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. Raffaele Greco e uditi per le parti gli avvocati De Perna e Dionigi;

Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso di prime cure non appare assistito da apprezzabile *fumus*, tenuto conto:

- del consolidato indirizzo giurisprudenziale il quale, richiamata l'ampia discrezionalità che connota le scelte della p.a. in materia di sospensione precauzionale dei dipendenti (e, in particolare, del personale militare), evidenzia che, stante la *ratio* dell'istituto consistente nell'esigenza di evitare il pregiudizio alla regolarità del servizio ed al prestigio dell'Amministrazione riveniente dalla permanenza in servizio dell'interessato, ciò che rileva non è tanto il dato formale dell'imputazione quanto quello sostanziale ricavabile dai fatti-reati attribuiti al dipendente (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 20 ottobre 2014, nr. 895; id., sez. IV, 7 novembre 2012, nr. 5669);
- della chiara evincibilità delle motivazioni della sospensione disposta nella specie, alla luce degli atti del relativo procedimento, dalla gravità stessa dei fatti per i quali l'istante risulta rinviato a giudizio, a fronte della quale non appaiono decisivi i rilievi svolti da parte istante;

Rilevato, altresì, che la questione dell'asserita incompetenza del funzionario sottoscrittore del provvedimento impugnato – in disparte ogni approfondimento sulla sua fondatezza, pure opinabile – non risulta formare oggetto delle censure articolate in primo grado, venendo sollevata soltanto nell'ultima memoria qui depositata dall'appellante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 288/2016).

Tenuto conto delle ragioni della reiezione, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

